

N. R.G. 6/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Francesco Gratteri Presidente

Dott. Maria Novella Legnaioli Giudice

Dott. Raffaella Brogi Giudice rel.

Vista la domanda di omologa del concordato preventivo
nel procedimento iscritto al n. r.g. **6/2017**

promossa da:

ELAFIL S.R.L.

ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che Elafil s.r.l., dopo aver ottenuto il termine ex art. 161, co. 6, l.f. ha depositato il piano e la proposta concordataria, prevedendo:

A) **il pagamento integrale delle spese della procedura e dei crediti prededucibili entro 180** (centottanta) **giorni** dal momento in cui diverrà inoppugnabile il provvedimento di omologazione del concordato preventivo;

B) **pagamento integrale dei crediti privilegiati** (capitale maggiorato degli interessi legali) entro il termine massimo di 36 (trentasei) mesi dal momento in cui diverrà inoppugnabile il provvedimento di omologazione del concordato preventivo o nel minor termine in cui sia possibile in ragione delle variabili del piano;

C) pagamento nella misura del **48,24%** dell'importo nominale dei crediti chirografari nel termine di 48 (quarantotto) mesi dal momento in cui diverrà inoppugnabile il provvedimento di omologazione del concordato preventivo;

Rilevato che la società ricorrente ha proposto un piano con continuità aziendale in cui le risorse per il pagamento di parte dei crediti privilegiati e di



tutti i crediti chirografari sono tratte dagli utili conseguenti alla continuità aziendale,

Con decreto depositato in data 2 maggio 2018 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura.

Con successivo decreto depositato in data 24 settembre 2018, il tribunale, all'esito del voto dei creditori, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 180 comma I l. fall., a seguito dell'attestazione che il concordato è stato votato dal **94,104%** dei creditori ammessi al voto;

Il suddetto decreto è stato comunicato alla ricorrente Nel presente giudizio si è costituita la sola società ricorrente, chiedendo l'omologa del concordato.

Il commissario giudiziale, con atto depositato il 12 ottobre 2018, ha concesso parere favorevole all'omologazione. Successivamente, a seguito di comunicazione circa la presenza di una fideiussione rilasciata in favore di Banca CR Firenze (che ha fatto pervenire rinuncia) e chiesti i chiarimenti, è emerso uno scenario peggiorativo in ordine al primo anno del piano rispetto al business plan prodotto dalla ricorrente. Il collegio ha pertanto deciso di dare comunicazione della relazione del commissario giudiziale datata 21 gennaio 2019 ai creditori, i quali non hanno fatto pervenire per l'udienza del 20 febbraio 2019 nessuna opposizione all'omologazione, né alcuna modifica dei voti espressi.

Ritenuto che nella specie risultino ammessi al voto da parte del g.d. i soli crediti chirografari e non quelli privilegiati, nonostante una moratoria di 36 mesi dall'omologazione del concordato preventivo;

che, peraltro, nella relazione ex art. 172 l.fall. si legge che: “In sede di nota di chiarimenti 08 marzo 2018, Elafil srl ribadisce che *il prospetto di liquidazione del concordato preventivo prevede già il piano di riparto ai creditori prededucibili e privilegiati nei*

seguenti termini:

- nel 2018: € 250.000;

- nel 2019: € 250.000;

- nel 2020: € 211.295.”

che nella specie risulta la piena capienza dei beni sui quali insiste il privilegio ai fini della soddisfazione dei creditori privilegiati.

Ne consegue che già al momento dell'omologazione del presente concordato deve essere predisposto – una volta passato in giudicato il presente decreto di omologazione – il primo piano di riparto e che entro il 2019 deve essere eseguito il pagamento della prima tranche di crediti privilegiati, fermo restando che assume carattere vincolante anche l'impegno della società di



anticipare, laddove i flussi di cassa lo consentano il pagamento dei crediti privilegiati;

che, tuttavia, in ordine alla mancata ammissione al voto da parte dei privilegiati il cui pagamento è previsto nel termine di trentasei mesi nessuna opposizione è stata proposta avverso l'omologazione del concordato;

che nessuno dei creditori privilegiati ha proposto opposizione all'omologazione, con la conseguenza che, stante anche l'irripetibilità delle operazioni di votazione deve ritenersi che il concordato, in base al tenore letterale dell'art. 177 l.fall. (“*il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto*”) è stato approvato;

che nella specie, infatti, nel verbale d'adunanza dei creditori si legge che la g.d. ha ammesso al voto i creditori di cui all'allegato depositato in SIECIC dal commissario giudiziale, in cui non erano compresi i crediti privilegiati;

Ritenuto che il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.

Nella specie, si tratta di un concordato con continuità aziendale puro, in cui la maggior parte delle risorse destinate alla soddisfazione dei creditori sono ricavate proprio dalla continuità aziendale. I creditori mediante il voto sulla proposta concordataria – e la mancata modifica del voto successivamente alla comunicazione della relazione del commissario giudiziale del 21 gennaio 2019 - hanno condiviso il progetto di superamento della crisi della società ricorrente, senza tuttavia coassumere il rischio d'impresa con quest'ultima. La ricorrente, pertanto, continuando a gestire la propria impresa in un evidente stato di crisi si è obbligata a pagare una percentuale da ritenere vincolante in favore dei creditori chirografari. Grazie anche all'attività di verifica del commissario giudiziale sono stati predisposti anche scenari peggiorativi tali da rendere edotti i creditori dei possibili rischi insiti nella continuità aziendale, senza che ciò possa incidere – come già rilevato – sulla proposta vincolante assunta dalla ricorrente nei confronti dei creditori.

Inoltre, è da rilevare come anche successivamente alle operazioni di voto su indicazione del tribunale sia stata trasmessa ai creditori la relazione del commissario giudiziale nella quale veniva evidenziata



l'evoluzione di uno scenario peggiorativo rispetto a quello indicato nel piano, senza che i creditori abbiano modificato il proprio voto. È altresì da rilevare che l'evoluzione di tale scenario interessa, in particolare, i creditori chirografari, stante la capienza dei beni sui quali insistono i crediti privilegiati, così come confermato anche all'udienza del 20 febbraio 2019 dal commissario giudiziale.

Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.

P.Q.M.

Visto l'art. 180 L.F.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società **ELAFIL S.R.L.**, con sede in Prato, Via Garigliano, 17/A

CONFERMA

la nomina a Commissario Giudiziale del Dott. LUCA SANTINI con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato, secondo quanto di seguito indicato:

- a) il debitore depositerà e comunicherà al Commissario giudiziale una relazione ogni due mesi, nella quale siano indicati con esattezza i flussi di cassa dell'attività, con il supporto dei relativi dati contabili;
- b) il commissario giudiziale depositerà una relazione con eventuali valutazioni ed osservazioni sulla relazione depositata;
- c) la parte ricorrente entro 15 giorni dal deposito delle osservazioni del commissario giudiziale dovrà rispondere per iscritto ai rilievi eseguiti;
- e) ogni sei mesi il commissario giudiziale, sulla base dei dati ricavati dalla documentazione e dalle relazioni dell'imprenditore in concordato farà una relazione sull'andamento della procedura da trasmettere ai creditori a mezzo pec;
- d) la vendita di eventuali cespiti indicati nel piano dovrà avvenire secondo il prezzo di stima indicato nel piano concordatario, che, in caso di mancato reperimento di acquirenti, potrà essere progressivamente ridotto solamente mediante il ricorso a procedure competitive che prevedano la necessaria pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche per almeno trenta giorni e la pubblicazione eventuale su uno o più siti internet individuati dalla società ricorrente; il commissario giudiziale vigilerà,



presiederà all'eventuale apertura delle buste contenenti le offerte e riferirà sulle vendite eseguite; il commissario giudiziale verificherà altresì il rispetto dei tempi di adempimenti della proposta concordataria riferendone nelle relazioni semestrali;

e) il pagamento dei creditori dovrà essere eseguito sulla base di piani di riparto predisposti dal debitore e comunicati al commissario giudiziale, nonché a tutti i creditori almeno 20 giorni prima della loro esecuzione; i piani di riparto dovranno altresì essere depositati con la prova delle comunicazioni eseguite presso la cancelleria, almeno cinque giorni prima della loro esecuzione;

f) il commissario giudiziale dovrà vigilare sulla tempestiva esecuzione dei piani di riparto ad opera della ricorrente, dando tempestiva notizia alla giudice delegata e ai creditori nell'ipotesi di ritardi imputabili alla società ricorrente nei pagamenti promessi ai creditori, anche in relazione alle disponibilità di cassa.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 LF e per la comunicazione alla ricorrente e al Commissario Giudiziale (che provvederà, ai sensi dell'art. 180 terzultimo comma, LF a darne notizia ai creditori).

Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019

Il Presidente
Dr. Francesco Gratteri

La Giudice rel. ed est.
Dr.ssa Raffaella Brogi

